

	Istruzione operativa	Numero IO04-P13
	SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ANTICORRUZIONE – ISO 37001	Pag. 1 di 6
		Rev. 00 del 16.09.2024



Sommario

1.	Scopo e campo di applicazione	2
2.	Riferimenti, termini e definizioni	2
3.	Responsabilità e aggiornamento	3
4.	Modalità operative per la segnalazione di illeciti e irregolarità	3
5.	Conservazione della documentazione	5

REVISIONI				
N.	Data	Descrizione	Paragrafo	Pagina
00	16.09.2024	Prima emissione	tutti	tutte

VERIFICA: Direzione

Barbara Garofoli

Data 16.09.2024

APPROVAZIONE: Direzione

Barbara Garofoli

Data 16.09.2024

DISTRIBUZIONE				
Copia n.	Ricevente	Revisione n.	Del	Firma ricevente
1*	Barbara Garofoli	00	16.09.2024	Distribuzione su file su rete intranet
1*	Giuliano Di Francesco (RPC)	00	16.09.2024	Distribuzione su file via mail
1*	Sonia Cameli (RSGI)	00	16.09.2024	Distribuzione su file sulla rete intranet
1*	Tutti dipendenti	00	16.09.2024	Distribuzione su file sulla rete intranet

**originale disponibile presso RSGI*

	Istruzione operativa	Numero IO04-P13
	SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ANTICORRUZIONE – ISO 37001	Pag. 2 di 6
		Rev. 00 del 16.09.2024

1. Scopo e campo di applicazione

Le aziende del Gruppo SGB Holding: Humangest Spa, Humansolution Srl, Humanform Srl e SGB Humangest Holding Srl (di seguito anche la “Gruppo SGB”) hanno implementato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, conforme allo Standard UNI ISO 37001:2016 (Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione) (di seguito anche “ISO 37001”) e la Politica per la Prevenzione della Corruzione.

Scopo della presente istruzione è definire ruoli, responsabilità e modalità operative per la presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti in materia di anticorruzione, regolando e garantendo, mediante l’istituzione di idonei strumenti per la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni relative ad illeciti e in violazione dei principi, delle regole di comportamento, delle procedure operative, delle istruzioni, della Politica per la Prevenzione della Corruzione presentate da parti interessate interne ed esterne alle società del Gruppo SGB.

1. Riferimenti, termini e definizioni

Norma ISO 37001

Direttiva UE 2019/1937

D.Lgs. 24/2023

Regolamento UE 2016/679 – GDPR

D.Lgs. 196/2003

D.Lgs. 231/2001

Procedura P13 "Gestione anticorruzione"

Si riportano di seguito le principali definizioni attinenti la presente procedura; per approfondimenti si fa riferimento al glossario presente nella procedura P13.

Segnalante: Persona fisica che effettua la segnalazione interna o esterna o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalato: Persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Segnalazione: Comunicazione scritta oppure orale di informazioni su violazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse dalla Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Violazioni: Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità delle Società del Gruppo SGB.

Ritorsione: Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

	Istruzione operativa	Numero IO04-P13
	SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ANTICORRUZIONE – ISO 37001	Pag. 3 di 6
		Rev. 00 del 16.09.2024

2. Responsabilità e aggiornamento

Responsabilità primaria applicazione procedura: Resp. anticorruzione.

Responsabilità secondaria applicazione procedura: Resp. sistema di gestione (RSGI);

L'aggiornamento della presente procedura è competenza del Resp. anticorruzione.

3. Modalità operative per la segnalazione di illeciti o irregolarità

3.1. Tipologie di illeciti e soggetti del sistema di segnalazione

Si individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito "RPC"), il soggetto destinatario delle seguenti tipologie di irregolarità/illeciti:

- illecito o irregolarità all'interno dell'azienda di cui il dipendente dell'azienda o altra parte interessata sia venuto a conoscenza, nel contesto della sua attività lavorativa e che può riguardare rischi, reati o irregolarità, violazione delle regole di comportamento definite nell'ambito del Sistema di gestione anticorruzione ISO 37001.

Il "segnalante" non deve utilizzare o far riferimento a questa procedura per interessi meramente personali, o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o avverso le aziende del Gruppo SGB..

3.2. Procedura di segnalazione

È indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante. La segnalazione può essere sia sottoscritta, sia presentata in forma anonima.

In aderenza al D.Lgs. 24/2023 emanata in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Di seguito le modalità definite.

Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma anonima e sicura, il **Gruppo SGB si è dotato di una piattaforma fornita da un partner selezionato (Secure Blowing) che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE (certificato ISO 9001, conforme al GDPR). Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. Art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta. Attraverso il Portale Secure Blowing, raggiungibile dal sito internet della Società del Gruppo SGB, il soggetto vittima di un illecito aziendale in materia di anticorruzione o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima. Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito nell'area dedicata "Whistleblowing" all'interno della sezione "Chi siamo", cliccando su "Presenta una segnalazione in modo sicuro e anonimo" e compilando il format.**

Il sistema viene messo a disposizione per le Società del Gruppo SGB indicate al paragrafo 1.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il RPC avrà cura di garantire l'anonimato del segnalante, separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione rendendo impossibile svelare l'identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non sia più opponibile per legge per la difesa dell'incolpato.

	Istruzione operativa	Numero IO04-P13
	SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ANTICORRUZIONE – ISO 37001	Pag. 4 di 6
		Rev. 00 del 16.09.2024

I dipendenti che effettuano una segnalazione di illecito sono difatti tutelati in base alla normativa vigente, in particolare:

- verrà garantita la tutela della riservatezza in ordine all'identità del segnalante, la quale sarà protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- l'identità del segnalante, se conosciuta, non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente - indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- il segnalante che ritenga di essere stato discriminato sul posto di lavoro in conseguenza della segnalazione, potrà denunciare i fatti di discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in armadio chiuso a chiave e accessibile solo dal RPC.

3.3. Accertamento dell'illecito

Il RPC provvederà, con tutte le opportune cautele, a dare tempestivo avvio alla verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le funzioni competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza prolungata o impedimento procederà su sua indicazione un responsabile da lui individuato.

Il RPC, nel rispetto della massima riservatezza e imparzialità, potrà effettuare ogni qualsivoglia attività ritenuta opportuna e necessaria ai fini dell'iter intrapreso, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante da parte del RPC, la direzione aziendale adotterà opportuni provvedimenti.

La segnalazione, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del whistleblower, potrà essere trasmessa, a cura del RPC, all'ODV e ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate agli organi di competenza dal RPC non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPC, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento alla direzione aziendale affinché si adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- a adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 90 giorni consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il RPC a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa il segnalante dell'esito secondo le modalità ritenute più opportune.

Le conclusioni dell'indagine vengono annotate su apposito verbale redatto a cura del RPC.

	Istruzione operativa	Numero IO04-P13
	SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ANTICORRUZIONE – ISO 37001	Pag. 5 di 6
		Rev. 00 del 16.09.2024

A cadenza almeno annuale, il RPC relazione alla direzione aziendale e al CdA sull'esito delle segnalazioni pervenute.

3.4. La tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere mantenuta anonimizzata sin dall'arrivo della segnalazione dell'illecito.

Pertanto, coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'accusato solo nei casi in cui, in alternativa:

- vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'accusato.

I dipendenti che segnalano degli illeciti non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati alla segnalazione.

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione, ai sensi delle disposizioni del Codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile.

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come, per esempio, nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

3.5. Trattamento dei dati

Ogni trattamento dei dati personali, previsto dalla Policy Whistleblowing, deve essere effettuato a norma del GDPR, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal fine, la Società fornisce INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING (ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679). Inoltre, la Società, in linea con quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Whistleblowing, nonché in osservanza di quanto previsto dall'articolo 23 del GDPR, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA), nonché disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR o dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 51/2018.

	Istruzione operativa	Numero IO04-P13
	SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ANTICORRUZIONE – ISO 37001	Pag. 6 di 6
		Rev. 00 del 16.09.2024

4. Conservazione della documentazione e aggiornamento

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente procedura, comprese eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura del RPC.

Il RPC ha il compito di riesaminare periodicamente – con cadenza almeno annuale – la presente Procedura e verificare l'adeguatezza dei canali di segnalazione ivi previsti, in funzione dell'operatività e della esperienza maturata e per garantirne, in ogni caso, il costante allineamento alla normativa di riferimento.